

Oggetto: Piano di Recupero in zona Pr1 – Adozione preliminare.

## IL SINDACO

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa al Piano di Recupero in zona Pr1, dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

*“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 “ Tutela ed uso del suolo”, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui è seguita la Variante Parziale n.18 approvata con delibera del C.C. n.2 del 04.04.2013 e la Variante Parziale n. 19 approvata con delibera del C.C. n. 42 del 30.09.2014.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo, relaziona che:

- il Sig. Rosso Massimo in data 21.11.2014 ha presentato istanza per l'approvazione di un Piano di Recupero relativo alla zona Pr1 di centro storico ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 56/77;

- il Sig. Rosso Massimo è unico ed esclusivo proprietario dell'intera area con insistenti fabbricati ex agricoli ricadente in Via San Sebastiano, angolo Vicolo del Pozzo, ed assoggettata a Piano di Recupero dal vigente PRGC;

-sinteticamente la proposta di Piano di Recupero definisce:

- l'analisi dello stato di consistenza e di degrado dei fabbricati esistenti;
- la proposta progettuale per l'integrale recupero della consistenza a fini residenziali;
- la definizione tipologica e formale degli interventi ammessi;
- la cessione contestuale alla stipula della convenzione urbanistica di parte dell'attuale Vicolo del Pozzo previsto in ampliamento dal PRGC;
- le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle monetizzazione delle aree a standard:

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda –intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:

- l'art. 40, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: “ Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”

- in merito alla “valutazione ambientale strategica” che, in conformità all’art. 40 comma 7 della L.R. 56/1977, come aggiornata dalla L.R. 3/2013, non sussiste l’obbligo di adempimenti in materia trattandosi di SUE attuativo di PRGC, già sottoposto a procedura di VAS, che individua quale area di tutela del patrimonio di impianto storico “Cs” la zona nella quale ricade il Pdr in oggetto, per la quale l’art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC dispone che non si hanno possibilità edificatorie che eccedono gli ampliamenti specificatamente normati ed è già definito l’assetto localizzativo delle previsioni e delle dotazioni territoriali, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi;

- della proposta del presente provvedimento, corredata dagli allegati tecnici del progetto di Piano di Recupero in zona Pr1, è stata data pubblicità prima della sua adozione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune, ai sensi dell’art.39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L’Assessore Geom. Cortassa Carlo:

- visto il comma 6, dell’art. 41 bis, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., che, per il procedimento di formazione del Piano di Recupero, rimanda all’articolo 40 della medesima legge e prevede che nel caso in cui il Piano di Recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani individuati dal PRGC a norma dell’art. 24, comma 1, numero 1), come nel caso in specie, si applichi l’articolo 40, comma 10, della medesima legge che prevede l’invio, dopo l’adozione da parte della Giunta Comunale, alla Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, deve esprimere il proprio parere vincolante, competenza non assorbita per gli strumenti urbanistici esecutivi dalla Commissione Locale del paesaggio, escludendo la L. R. 32/2010 la competenza della stessa attraverso rimando a quella regionale per i pareri di cui agli art. 40 e 41 bis della L.R. 56/1977;

- visto il 1°, 2° e 3° comma dell’art. 40 della medesima L.R. nel quale è disposto che:

*1. Il Piano Particolareggiato, da leggersi Piano di Recupero, adottato con deliberazione della Giunta è pubblicato sul sito informatico del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.*

*2. La Giunta Comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche..... . Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.*

*3. Il Piano Particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.....;*

- propone alla Giunta Comunale l’adozione del Piano di Recupero relativo alla zona Pr1 che si compone dei seguenti elaborati:

Tavola Numero 1: Planimetrie , Situazione e Volumi Originali (prima della demolizione)

Tavola Numero 2: Planimetrie e Situazione Attuale (demolizioni già avvenute)

Tavola Numero 3: Planimetrie, Situazione e volumi a Progetto con Indicazione Tipologica

Tavola Numero 4: Urbanizzazioni esistenti già realizzate dalla ditta richiedente con precedente intervento

Tavola Numero 5: Rilievo Fotografico

Tavola Numero 6: Relazione Tecnica

Tavola Numero 7: Schema di Convenzione

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Udita la relazione dell’Assessore Geom. Cortassa Carlo;

Visto l’art.5, comma 13, della legge 12 luglio 2011, n. 106 che prevede che i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. 56/1977 il Piano di Recupero relativo alla zona Pr1 che si compone dei seguenti elaborati:
  - Tavola Numero 1: Planimetrie , Situazione e Volumi Originali (prima della demolizione)
  - Tavola Numero 2: Planimetrie e Situazione Attuale (demolizioni già avvenute)
  - Tavola Numero 3: Planimetrie, Situazione e volumi a Progetto con Indicazione Tipologica
  - Tavola Numero 4: Urbanizzazioni esistenti già realizzate dalla ditta richiedente con precedente intervento
  - Tavola Numero 5: Rilievo Fotografico
  - Tavola Numero 6: Relazione Tecnica
  - Tavola Numero 7: Schema di Convenzione
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica della pubblicazione, ai sensi dell'art.32 della legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm. e ii, sul sito informatico del Comune e al deposito e pubblicazione per estratto all'Albo pretorio del Comune per una durata di 30 giorni consecutivi del progetto di Piano di Recupero relativo alla zona Pr1;

Dopodichè i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare immediato avvio all'iter di approvazione dello strumento urbanistico in oggetto.